



COMUNE DI REGGELLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.03.2007 e
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del
09.03.2008, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 29.09.2014 e
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05.09.2016**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed alla Legge Regionale n. 29 del 31/5/2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Asl.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con separato atto da parte della Giunta Municipale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera g del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio Servizi di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi oggetto di esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;

- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Sindaco previa richiesta degli aventi interesse può disporre il deposito di osservazione e all'obitorio in locali istituiti presso gli ospedali o presso istituti sanitari o strutture private dotate di specifici requisiti igienici.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

Le salme di persone morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione delle salme nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, fanno eccezione madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Asl detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Asl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), non è consentito l'uso di casse in metallo o altro materiale non biodegradabile
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- per i feretri di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere eseguite apportando sulla cassa metallica tagli di opportune dimensioni onde favorire il processo di decomposizione della salma. E' obbligatorio pertanto che i feretri che dovranno essere accolti nel Comune di Reggello per i quali sussista l'obbligo della duplice cassa, debbano presentarsi con la cassa in legno contenuta da quella in metallo, onde evitare agli operatori di questo Servizio Cimiteriale di aprire la cassa di legno per arrivare a quella in metallo;

- i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sulla cassa metallica siano praticate apposite aperture al fine di favorirne il processo di mineralizzazione;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.;
- salvo i casi di cui all'art. 25 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e sempre che il trasporto della salma dal luogo di deposito al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno;
- e) cremazione:
- le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, con l'obbligatorietà che la cassa di legno sia contenuta da quella in metallo come sopra specificato.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con la indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 10

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità di trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale adotta gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della Asl vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.

L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dai privati in regime di libera concorrenza.

Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 14

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9 inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15

Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n.1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 16

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione stesso, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione,(c.d. permesso di seppellimento), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; e dovrà essere allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato o dichiarazione dell'incaricato al trasporto, relativo alla verifica di cui all'art.8.

Dell'autorizzazione al trasporto è data comunicazione al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

Articolo 20

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.40.

TITOLO II C I M I T E R I

CAPO I C I M I T E R I

Articolo 21 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero di Reggello Capoluogo
- 2) Cimitero di Pontifogno
- 3) Cimitero di Cancelli
- 4) Cimitero di S. Agata
- 5) Cimitero di S. Donato in Fronzano
- 6) Cimitero di Pieve a Pitiana – Donnini
- 7) Cimitero di Tosi
- 8) Cimitero di Viesca – Matassino
- 9) Cimitero di Montanino
- 10) Cimitero di S. Ellero
- 11) Cimitero di Leccio
- 12) Cimitero di Vaggio
- 13) Cimitero di Ostina
- 14) Cimitero di Borgo a Cascia e San Siro
- 15) Cimitero di S. Miniato in Alpe
- 16) Cimitero di Rota

Il Comune provvede al mantenimento dei cimiteri di S. Giovenale e Sociana, ove non è previsto il servizio di seppellimento.

Per quanto attiene il Cimitero di Incisa, ubicato nella frazione di Ciliegi, i rapporti tra il Comune di Reggello e il Comune di Figline e Incisa Valdarno sono regolati dall'accordo di programma approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 110 del 29/09/13 che si considera parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 22

Disposizioni generali – Vigilanza

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n.285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Per quanto riguarda il Cimitero di Rota, ai sensi e per gli effetti della convenzione stipulata in data 24.05.2002 tra il Comune di Reggello e l'Associazione Pubblica di Fedeli denominata "Fraternità dell'Incarnazione", spetta all'associazione procedere alle seguenti operazioni:

-) custodia e vigilanza del Cimitero in conformità alla vigente normativa;
-) uniformare l'orario di apertura del Cimitero a quello dei cimiteri comunali;
-) procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Il Comune è titolare delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n.285,

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Il Comune di Reggello individua all'interno del Cimitero di Rota, il reparto speciale riservato all'Associazione "Fraternità dell'Incarnazione" destinato ad accogliere le salme degli associati alla stessa, indipendentemente dal luogo del decesso o dell'ultima residenza in vita, sempre per gli effetti della convenzione sopra citata.

Nella restante parte del Cimitero sono ammesse le salme di cui al successivo art. 25.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 24
Giardino della Rimembranza

All'interno di un Cimitero comunale viene individuata apposita area riservata all'inumazione dei resti della cremazione nonché individuato un "Giardino della Rimembranza" destinato alla dispersione delle ceneri di cui al successivo art. 49.

Articolo 25
Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali

Nei cimiteri elencati al precedente art. 22 devono essere ricevuti, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme o i resti mortali o della cremazione di:

- A. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Reggello, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- B. I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Reggello, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- C. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Reggello e morti fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in un Cimitero del Comune stesso;
- D. i nati morti ed i prodotti del concepimento come definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- E. i nati nel Comune di Reggello, ovvero coloro che hanno avuto la prima residenza nel Comune di Reggello;
- F. i cadaveri di persone non residenti nel Comune di Reggello, aventi coniuge residente a Reggello o già sepolto in un cimitero comunale;
- G. i cadaveri di persone non residenti nel Comune di Reggello in presenza di rapporto di parentela con persone residenti o defunte ed accolte nel Comune di Reggello come di seguito precisato:
 - in linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli);
 - in linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti), linea collaterale di I grado (fratelli);
- H. i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverati in residenze protette con sede in altri comuni, che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Reggello al momento del ricovero. Detta condizione deve essere però documentata con una certificazione di residenza alla data del ricovero presso la struttura;
- I. sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Fanno eccezione i cimiteri di Viesca, Tosi, Vaggio e S. Ellero nei quali sono anche accolte, alle stesse condizioni riservate ai cittadini residenti nel Comune di Reggello, le salme dei cittadini delle frazioni di Matassino, Tosi, Vaggio e S. Ellero ricadenti nei rispettivi comuni contermini a quello di Reggello.

In particolare:

-) nel cimitero di Viesca vengono accolte le salme delle persone appartenenti alla frazione di Matassino comprendente i comuni di Reggello, Figline V.no e Pian di Scò;
-) nel cimitero di Tosi vengono accolte le salme delle persone appartenenti alla frazione di Tosi del Comune di Reggello e Pelago loc. Raggioli;
-) nel cimitero di Vaggio vengono accolte le salme delle persone appartenenti alla frazione di Vaggio del Comune di Reggello e Pian di Scò ;
-) nel cimitero di S. Ellero vengono accolte le salme delle persone appartenenti alla frazione di S.Ellero territorialmente compresa nei comuni di Reggello e Pelago.

Articolo 26
Soppressione dei cimiteri

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie, dalle norme previste dagli articoli dal 96 al 99 del D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere della A.S.L. competente per territorio.

Il terreno del cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di mt. 2 e le ossa eventualmente rinvenute devono essere depositate in ossario comune del nuovo cimitero.

In caso di soppressione del cimitero tutte le concessioni esistenti si estinguono. Nel caso di lavori di ristrutturazione tali da comportare la completa rimozione dei manufatti, si estinguono le relative concessioni. In tali casi gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, in altro cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero

soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione.

Decorso tale termine il Comune, verificati i requisiti di cui al successivo art. 34, dispone l'estumulazione ordinaria di tutte le sepolture per le quali non sia stata presentata la predetta istanza. E' fatta comunque salva la facoltà per i concessionari di richiedere la concessione a titolo gratuito di un ossario nei cimiteri comunali per la durata di anni 35, in mancanza della quale l'Amministrazione procederà in conformità dell'art. 86 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

Le spese per la costruzione o il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle che siano richieste per le pompe funebri nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27

Inumazione

Le inumazioni vengono eseguite tutti i giorni della settimana ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

I feretri destinati all'inumazione devono avere le caratteristiche indicate nel precedente art. 9 del presente regolamento.

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere ad eccezione di madre e neonato morti all'atto del parto che possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per quanto concerne la dimensione delle fosse per inumazione e le caratteristiche tecniche delle casse, si rimanda a quanto disciplinato negli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 28

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi possono essere installate secondo le seguenti indicazioni:

- è consentito porre sulle fosse di inumazione un monumento di pietra, marmo, granito o altro materiale inalterabile, aventi dimensioni non superiori a mt. 1,75x0,75 lasciando eventualmente scoperta una parte della superficie totale non inferiore al 30%, nonché apporre un cippo avente altezza massima totale da terra di mt. 1,00;
- non sono ammesse ulteriori liste perimetrali

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10/9/1990, n.285.

Articolo 29

Tumulazione

Le tumulazioni vengono eseguite tutti i giorni della settimana ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi.

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo a tempo indeterminato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,50 altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 30
Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, stante la disponibilità dei loculi.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) nei casi in cui siano sorte controversie in merito al seppellimento

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, facendo riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La tassa pagata per la tumulazione provvisoria non è rimborsabile e neppure deducibile dall'importo dovuto al Comune per acquisire la concessione di una tomba distinta.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art.82 del DPR 10/9/1990 n. 285 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.

Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con apposita ordinanza su proposta del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Detta ordinanza deve essere affissa per almeno 15 giorni all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri interessati e deve contenere l'elenco completo delle tombe oggetto di esumazione e la data di presumibile inizio delle operazioni.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, valutare e stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Nel caso in cui una salma non risulti completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione in uno dei seguenti modi:

- a) per un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 anche nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferita in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, su richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o la falda idrica. In questo caso, il tempo stabilito per la reinumazione viene stabilito in anni 2.

Articolo 32
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo abrogato

Articolo 33
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta a causa di malattia infettiva -diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 34 Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con apposita ordinanza su proposta del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Detta ordinanza deve essere affissa per almeno 15 giorni all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri interessati e deve contenere l'elenco completo delle tombe oggetto di esumazione e la data di presumibile inizio delle operazioni

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.35 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento, in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

Articolo 35 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune.

E' inoltre consentito, qualora i familiari ne facciano specifica richiesta, sistemare i resti mortali posti in apposite cassette di zinco o urne cinerarie in caso di resti della cremazione, in uno dei seguenti modi:

- in nicchia-ossario ottenuta in concessione dal comune;
- in un loculo o tumulo ove sia già presente una salma, qualora la struttura presenti spazio adeguato.

Qualora si proceda alla collocazione dei resti all'interno di loculo o tumulo in presenza di feretro sarà dovuto uno specifico corrispettivo.

Articolo 36 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 37 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in maniera documentata, di averne titolo entro i 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà de Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le

opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV CREMAZIONE

Articolo 38 Crematorio

Il Comune non dispone di impianto per la cremazione e pertanto si deve avvalere degli impianti funzionanti presso altri comuni con i quali potrà anche stipulare apposite convenzioni.

Articolo 39 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Il Comune riconosce la cremazione delle salme come servizio pubblico al pari della inumazione in campo o tumulazione in loculo.

Le modalità operative per procedere alla cremazione sono disciplinate dal presente regolamento in concordanza con la legge 30/3/2001 n. 130.

L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile preposto al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Articolo 40 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la sua data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione di sepoltura privata, in campo comune per la inumazione o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 41 Spese per la cremazione

Le spese per la cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti;

Nei casi di accertata indigenza del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali successivi possono essere sostenuti dal comune di ultima residenza ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le prestazioni socio-assistenziali, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, come previsto dall'art. 5 L.130/2001.

Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco Ufficiale di Stato Civile o suo delegato del Comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di

morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità, recante esplicita indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza, dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad una associazione che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto.
- In questo ultimo caso l'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

In mancanza di una volontà testamentaria del defunto, la volontà del coniuge o dei parenti, individuati come stabilito al punto precedente, deve risultare da atto scritto e sottoscritto dai soggetti obbligati con allegata copia fotostatica del documento di identità, come previsto dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 1.9.2004;

la volontà è manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdetto.

L'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lett. B n.3 dell'art.3 della legge 130/2001 o, in caso di irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;

E' fatto obbligo, per il medico necroscopo, di raccogliere dal cadavere e conservare per almeno 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini di giustizia.

Articolo 43

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/1990 inumati o tumulati.

E' consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del DPR 285/1990.

Articolo 44

Cremazione di resti mortali

La cremazione di resti mortali, così come definiti nella Circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998 n. 10, art.1, è ammessa:

- quando il decesso è avvenuto dopo l'entrata in vigore del DPR 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in assenza, del parente più prossimo e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 130/2001 e L.R. 29/2004.

- quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (riesumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da considerarsi come assenso al trattamento stesso;

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (10 anni nel caso di cui all'Art. 82, c.1, e 5 anni nel caso di cui all'art. 86, c. 2 e 3, DPR 285/1990), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 79 del DPR 285/1990.

Articolo 45

Cremazione di resti ossei

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Articolo 46

Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a. tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo ove sia già presente una salma, qualora la struttura presenti spazio adeguato;
 - la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concesso o residuo;
- b. inumata:
- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
 - la durata dell'inumazione è prevista in anni 5, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
 - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,25. E' d'obbligo uno strato di terreno non inferiore a mt.0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del cimitero;
 - ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, mentre la collocazione dei cippi e delle iscrizioni è a carico dei familiari.
- c. Consegnata al soggetto affdatario di cui al successivo articolo 52.
Qualunque ne sia la scelta di conservazione delle ceneri, sarà dovuto un corrispettivo stabilito con apposita tariffa, ad eccezione del punto C.

Articolo 47

Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affdatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affdatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione è comunicato al comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affdatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80, comma 6, del D.P.R. 285 del 10/9/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affdatario, secondo quanto disposto ai commi precedenti, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è apposta in uno spazio stabilito del cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 48

Procedura per la concessione di autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Il soggetto individuato in vita dal defunto, ai sensi della L.R.T. n.29/04, deve presentare apposita istanza per ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri;

L'istanza deve obbligatoriamente contenere:

- dati anagrafici e residenza del richiedente;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione delle urne;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il soggetto affdatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Articolo 49 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area a ciò destinata all'interno dei cimiteri c.d. "Giardino della rimembranza";
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- g) in aree private.

Può essere effettuata, infine, nel cinerario comune di cui all'art.80 comma 6 del DPR 285 del 10/9/1990 destinato "alla raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva" delle ceneri.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione alla quale il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna (come previsto dal D.P.R. 285/1990), le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

La dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da Euro 2.582,28 a Euro 12.911,42 (art.2 L.130/2001 – modifica art.411 c.p.).

Articolo 50

Procedura per la concessione di autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Il soggetto individuato in vita dal defunto, ai sensi della L.R.T. n.29/04, deve presentare apposita istanza tendente all'ottenimento della autorizzazione per la dispersione delle ceneri.

L'istanza deve obbligatoriamente contenere:

- dati anagrafici e residenza del richiedente;
- dichiarazione del luogo dove si intende disperdere le ceneri, secondo quanto indicato nel precedente articolo;
- dichiarazione nella quale viene indicato il luogo di conservazione dell'urna vuota o le modalità di smaltimento secondo la normativa vigente;
- l'autorizzazione dell'Ente o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Articolo 51

Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, o nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata, a richiesta dei familiari o di chi vi abbia interesse, e collocata nel cimitero apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto.

Le spese di realizzazione della targa sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti.

Nei casi di indigenza accertata del defunto e dei familiari richiedenti, gli oneri e le spese per la realizzazione della targa possono essere sostenuti dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione (Art.5 L. 130/2001) ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le prestazioni socio-assistenziali.

La permanenza della targa è prevista in anni 5, rinnovabili a richiesta in frazioni annuali, fino ad un massimo di anni 10.

Articolo 52

Informazione ai cittadini

I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 53

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orari di seguito elencato:

periodo ottobre – marzo dalle ore 8.00 alle ore 16.30

periodo aprile – settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Articolo 54

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere ed il decoro del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 55

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti che abbiano un significato di irriverenza;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, etc.;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza una preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, etc.;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o la richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dall'addetto al servizio cimiteriale;
- m) qualsiasi attività commerciale.
- n) impiantare e mantenere arbusti o piante con altezza superiore a cm. 50.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai visitatori, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00

Articolo 55 bis

Divieto di ogni forma di pubblicità all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri è vietata ogni forma di pubblicità ed in particolare è vietato lasciare nei pressi delle sepolture materiale recante forme pubblicitarie di qualsiasi genere.

Per quanto attiene le aree esterne ai perimetri cimiteriali la disciplina delle forme di pubblicità ammesse e le relative autorizzazioni sono disciplinate dal vigente regolamento comunale sulla pubblicità e dalle vigenti norme tecniche di attuazione al piano generale degli impianti pubblicitari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 1.500,00 nonché, nel caso di manufatti installati, nella sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla notifica.

Articolo 56

Riti e celebrazioni all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Allo stesso modo è consentito all'interno del cimitero lo svolgimento di manifestazioni civili o celebrazioni religiose conformi alla natura del cimitero o comunque tali da non turbare la sensibilità generale. A tal fine è necessaria un'apposita comunicazione al Funzionario responsabile del servizio cimiteriale, da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo rispetto allo svolgimento della stessa. La richiesta s'intende accordata salvo diversa disposizione.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di persone deve essere anche dato preventivo avviso al Comando della Polizia Municipale.

Articolo 57

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali disciplinati dall'art. 28 del presente regolamento.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano altre tombe o i passaggi attigui.

Articolo 58

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 59

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI SPECIALI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 60

Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette – ossario, urne cinerarie)
- b) sepolture per famiglie, Enti e collettività

Tutte le concessioni amministrative cimiteriali per sepolture distinte sono temporanee, con decorrenza dalla data della stipula dell'atto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Le Concessioni possono essere soggette a revoca, decadenza o rinuncia secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

Nel caso di acquisto in vita della concessione sarà richiesta, al momento della tumulazione del feretro, la stipula di una concessione integrativa per una durata tale da garantire la permanenza del feretro per il periodo minimo necessario alla mineralizzazione, prima del quale non sia consentita l'estumulazione.

Il relativo pagamento a titolo di conguaglio è calcolato in frazioni annuali del prezzo della concessione al momento della stipula dell'atto integrativo, moltiplicato per gli anni della concessione stessa.

La durata delle concessioni ordinarie è fissata in:

-) anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
-) anni 35 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
-) anni 35 per le nicchie – ossario o urne cinerarie individuali.

Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei

resti nella nicchia-ossario.

Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate alla scadenza, per ulteriori anni 35 previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

L'interessato, nell'ultimo anno di scadenza della concessione o comunque tre mesi prima della scadenza stessa, può presentare al Sindaco la domanda di rinnovo.

Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verifichino gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Su richiesta dell'Amministrazione, se il proprietario di vecchie concessioni lascia liberi loculi o tumuli avrà la possibilità di tumulare i resti mortali in ossario o in loculo idoneo a contenere più resti mortali a titolo gratuito.

Le concessioni già in essere stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione, ove si verifichino situazioni di grave insufficienza per il Comune.

Art. 61

Modalità di richiesta concessioni d'uso

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, o nicchie-ossario, deve produrre regolare istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione del loculo o della nicchia-ossario prescelta, nonché le complete generalità della salma da tumularvi.

Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione ed è subordinato al pagamento del prezzo fissato in tariffa nonché di eventuali diritti di segreteria.

E' possibile ricorrere all'assegnazione in vita dei loculi di cui sopra, qualora il richiedente sia in una delle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente vivente abbia compiuto il 80° anno di età;
- b) che il richiedente vivente intenda acquisire un loculo immediatamente vicino a quello di un parente di 1° grado già defunto (genitori o figli);
- c) che il richiedente vivente intenda acquisire un loculo immediatamente vicino a quello del proprio coniuge o persona convivente indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di Reggello.

Nel caso in cui la disponibilità di loculi sia ritenuta insufficiente il Responsabile del settore competente, con proprio atto dispone la sospensione dell'assegnazione in vita di loculi. Di tale atto deve essere data comunicazione ai cittadini mediante affissione all'ingresso del cimitero interessato.

All'atto di costruzione di nuovi loculi l'amministrazione comunale fissa, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare la quota di vendite consentita su prenotazione, cioè prima del collaudo dell'opera medesima.

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

Art. 62

Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dalla Giunta Municipale.

Art. 63

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni

Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 64

Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

Art. 65

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere disposta nei seguenti casi:

- a) alla naturale scadenza, e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima;
- b) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- c) quando la salma, le ceneri o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi;
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene pronunciata in base all'accertamento dei relativi presupposti e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

Art. 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, le salme, i resti, le ceneri, verranno traslati rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché verrà provveduto alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67

Revoca delle Concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida.

La revoca è disposta con apposito atto notificato agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Il Sindaco o suo delegato, sentito il medico del Servizio d'Igiene Pubblica della A.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile.

Art. 68

Rinuncia

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione della sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

Dal 1° al 10° anno 50% della tariffa in vigore all'atto della rinuncia

Dal 11° al 20° anno 35% della tariffa in vigore all'atto della rinuncia

Oltre il 20° anno nessun rimborso

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69

Decadenza delle concessioni perpetue di colombari e loculi

Tutte le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto in uso, a titolo gratuito, per un tempo residuo secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un ossario nell'ambito dello stesso cimitero.

La decadenza delle predette concessioni è dichiarata con deliberazione della Giunta Municipale.

Con apposita ordinanza sindacale è successivamente disposta l'estumulazione delle salme secondo la procedura del precedente articolo 34.

Art. 70

Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione comunale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 71

Collaudo tombe e cappelle gentilizie

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere posti in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficiale sanitario e dall'ufficio tecnico comunale per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

Art. 72

Collocazione monumenti funebri - Obbligo della autorizzazione

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.

Art. 73

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.

Sono comprese nella manutenzione di cui sopra:

-) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
-) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
-) l'ordinaria pulizia;
-) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Il Comune può imporre, con apposita ordinanza, la manutenzione delle sepolture private qualora ritenute pericolose per la pubblica incolumità e qualora ritenute indecorose o pesantemente danneggiate. Tale ordinanza è notificata ai titolari della concessione a mezzo dei messi notificatori.

Art. 74

Diritto di uso

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una comunicazione scritta da parte degli interessati, indirizzata al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in cui viene descritto il tipo di lavorazione che si intende eseguire.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 76

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione di esecuzione delle opere, da trasmettere al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 77

Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalersi nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 78

Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche *autorizzate* evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 79

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti finalizzati alla costruzione o manutenzione delle sepolture private.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 80

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Gli addetti al servizio cimiteriale sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

CAPO II
IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 81
Funzioni – Licenza

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 82
Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona della "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 84
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 85
Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 86
Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di rinnovo, di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore. E' abrogata qualunque disposizione comunale contraria al presente Regolamento, il quale diverrà esecutivo al momento dell'esecutività della relativa deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 88

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (area, arco, loculo, nicchia, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 89

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art.60, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 90

Servizi cimiteriali a pagamento.

Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale stabilisce i costi dei servizi cimiteriali contenuti nel presente regolamento.

E' facoltà dell'organo decisionale stabilire costi differenziati per le diverse categorie di soggetti ammessi nei cimiteri contenute nell'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 91

Sanzioni

Per le infrazioni al presente regolamento, qualora non costituiscano reato previsto dal Codice penale, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 *bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 92

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto contenuto nel D.P.R. 396/2000, nel D.P.R. 285/1990 nonché nella Legge 130/2001 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione vigente in materia.